

**COMITATO ITALIANO GAS
DISCIPLINARE DI GARA**

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA MULTIRISCHI A FAVORE DEI CLIENTI FINALI CIVILI DEL GAS

Codice Procedura: CIGPA###0001

1. PREMESSE

Il presente Disciplinare di gara contiene le modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta del Comitato Italiano Gas, di seguito anche denominato Stazione Appaltante, nonché le modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa e la procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa multirischi a favore dei clienti finali civili del gas.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è Milano.

Le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione delle offerte, di verifica e valutazione delle stesse nonché di aggiudicazione definitiva, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., saranno gestite tramite la piattaforma GPA (<http://www.gestioneprocedureacquisto.com>), come meglio dettagliato all'interno del presente documento.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è indicato nel bando di gara.

SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: giorno 21 Settembre 2020 ore 18.00

REQUISITI INFORMATICI E REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA GPA

Per poter operare sulla piattaforma GPA gli operatori economici dovranno essere dotati della necessaria strumentazione e dei seguenti requisiti informatici:

- un Personal Computer collegato ad Internet e dotato di un browser Internet Explorer 9.0 o superiore e Google Chrome;
- una firma digitale rilasciata da Certificatore Accreditato e generata mediante dispositivo per firma sicura, ex art. 38, comma 2, D.P.R. 445/2000;
- un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). (Si rammenta che il decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008 convertito nella legge n. 2 del 28 gennaio 2009 stabilisce l'obbligo per le Società di capitali, per le società di persone e per i professionisti iscritti in albi o elenchi e le pubbliche amministrazioni, di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (PEC);

La partecipazione alla procedura è condizionata ad una previa **registrazione alla piattaforma GPA** ed alla conseguente **richiesta di abilitazione** telematica alla procedura in oggetto.

La registrazione e la richiesta di abilitazione dovranno avvenire collegandosi al sito internet <http://www.gestioneprocedureacquisto.com>.

L'operatore economico dovrà in particolare svolgere le seguenti attività:

- registrarsi alla piattaforma GPA all'indirizzo www.gestioneprocedureacquisto.com, selezionando dal menù **Registrazione** la voce **Operatore economico**. Compilare quindi la schermata con tutti i dati dell'impresa e cliccare sul pulsante **Invia**;
- attendere la ricezione di una prima comunicazione a mezzo PEC di verifica della validità dell'indirizzo di posta elettronica certificata e una seconda comunicazione di conferma della registrazione, contenente le credenziali di primo accesso alla piattaforma GPA;
- una volta ottenuta la registrazione, accedere alla piattaforma con le credenziali fornite e abilitarsi per la presente procedura di gara accendo al menù "**Procedure**" – Sezione "**Richiesta Abilitazione Procedure**": all'interno di questa sezione l'operatore economico dovrà ricercare mediante il Codice Procedura **CIGPA###0001** la procedura in oggetto e azionare il pulsante "**Richiedi abilitazione**";
- attendere la comunicazione a mezzo PEC di avvenuta abilitazione alla procedura.

Una volta ottenuta l'abilitazione alla procedura, sarà possibile collegarsi alla procedura di gara di cui in oggetto secondo le seguenti modalità:

- accedere alla piattaforma con le proprie credenziali;
- cliccare sulla voce **Selezione procedura**;
- selezionare la procedura in oggetto con Codice Procedura **CIGPA###0001** e cliccare sulla voce **Salva selezione**;
- dal menu principale selezionare la voce **Procedura → Dettagli**;
- cliccare sulla cartella dei documenti (terza colonna da destra) all'interno della stringa relativa alla procedura per visualizzare e scaricare i documenti della procedura.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, tutte le imprese componenti il RTI dovranno registrarsi individualmente sulla piattaforma come "Operatore Economico". Successivamente alle registrazioni individuali, sarà necessario che l'impresa capogruppo mandataria effettui una registrazione in nome e per conto del RTI dal menù "**Registrazione → A.T.I.**". Al fine della presentazione dell'offerta sarà necessario che l'abilitazione alla procedura sia richiesta in nome e per conto del RTI.

In caso di Consorzio, sia il Consorzio sia i soggetti consorziati indicati quali esecutori dovranno registrarsi ed effettuare la richiesta di abilitazione individualmente. L'offerta dovrà essere inviata in nome e per conto del Consorzio.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara GUUE;
- 2) Disciplinare di gara;

- 3) Capitolato Speciale e Determinazione ARERA n. 7/DCOU/2013;
- 4) Modelli (DGUE, Dichiarazioni, requisiti finanziari, Requisiti tecnici, RTI, Coassicurazione);
- 5) Modello di Offerta Tecnica;
- 6) Modello di Offerta Economica;
- 7) Statistiche sinistri;
- 8) Statistica incidenti da gas 2019;
- 9) Manuale di utilizzo piattaforma GPA.

Tutta la documentazione di gara è disponibile anche sul sito internet della stazione appaltante <https://www.cig.it>

2.2 CHIARIMENTI

Ai sensi dell'art. 40, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sulla presente procedura potranno essere richiesti mediante la piattaforma GPA.

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare, utilizzando l'indirizzo pec registrato in piattaforma, all'indirizzo **cig@pec.gpa-e-procurement.com**, riportante nell'oggetto la dicitura **"CIGPA###0001 – CHIPRO - Richiesta di chiarimenti"**, fino al **09 Settembre 2020 ore 18.00**.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana in formato pdf immutabile e in formato pdf editabile per agevolare la risposta da parte del Comitato Italiano Gas sulla piattaforma.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'interno della piattaforma GPA e all'indirizzo internet indicato nel bando di gara.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

In fase di registrazione alla piattaforma GPA, i concorrenti sono tenuti ad indicare l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra operatori economici e stazione appaltante si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante la piattaforma GPA.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo della piattaforma dovranno essere tempestivamente segnalati alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

2.4 AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE ED ENTE COMMITTENTE

Comitato Italiano Gas - Via Larga, 2, 20122 Milano MI - Sito internet: <https://www.cig.it/>

telefono 02 724 906.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO

Il Comitato Italiano Gas, di seguito anche denominato CIG o Stazione Appaltante, intende procedere - in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii - mediante esperimento di una Procedura aperta, all'affidamento del servizio di copertura assicurativa a favore degli utenti finali civili del gas ex Delibera n. 167/2020/R/GAS del 19 maggio 2020 dell' Autorità di Regolazione per Energia, Reti ed Ambiente (ARERA).

L'importo a base di gara per il Lotto unico è pari a:

L O T T O	Descrizione	Importo lordo annuo a base gara	Importo lordo a base gara per il periodo 01.01.2021 – 01.01.2025	Proroga tecnica 180 giorni
1	Polizza Multirischi (RCT, Incendio, Infortuni)	€ 13.650.000,00	€ 54.600.000,00	6.825.000,00
Importo complessivo dei servizi		€ 61.425.000,00		

I predetti importi sono da considerarsi quali basi di gara. **Non sono ammesse offerte economiche pari e/o in aumento rispetto al premio indicato quale base di gara.**

Il valore stimato dell'appalto, per l'intera durata prevista, è pari ad € 61.425.000,00 comprensivo di eventuale proroga tecnica.

Gli importi sono comprensivi di ogni imposta od onere fiscale.

L'importo annuale sopra riportato è determinato sulla base di:

- un numero iniziale di utenti assicurati pari a **21.000.000**;
- un premio lordo per utente pari ad **€ 0,65**.

Tutte le condizioni di garanzia sono contenute nel Capitolato Speciale. I servizi dovranno essere svolti in conformità al bando di gara, al presente disciplinare e al Capitolato Speciale.

L'aggiudicazione, **in unico Lotto**, avverrà nei confronti dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice secondo le modalità specificate all'articolo 18. "Criterio di aggiudicazione" del presente Disciplinare di gara.

Non sono previsti costi per la sicurezza (per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008).

L'appalto è finanziato Secondo le previsioni della Delibera AREA n. 167/2020/R/GAS del 19 maggio 2020 in osservanza dei termini e modalità previsti dal Capitolato tecnico di polizza.

4. DURATA DELL' APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata del contratto oggetto del presente appalto è fissata in anni 4, dalle 00,00 del 01/01/2021 alle ore 00,00 del 01/01/2025, più eventuale proroga tecnica di 180 giorni.

Non sono previste opzioni di rinnovo ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Codice.

È unicamente consentito di prorogare il contratto per il periodo di proroga tecnica prevista, ai sensi dell'art.106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla gara è riservata alle compagnie di assicurazione che abbiano legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo danni, in base al D. Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii., in conformità agli artt. 45, 47 e 48 del Codice nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare e relativi allegati. Possono partecipare anche Compagnie di assicurazione appartenenti ad altri stati membri dell'unione europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento (art. 23 D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii) o in regime di libera prestazione di servizi (art. 24 D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.) nel territorio dello stato italiano, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione.

Ferma la copertura del 100% del rischio, e compatibilmente con le previsioni di legge vigenti, possono partecipare alla gara gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici e le associazioni temporanee di cui all'art. 45 del Codice e precisamente:

- soggetti di cui all'art. 45 comma 1 del citato Codice;
- soggetti pubblici o organismi pubblici (determinazione dell'A.N.A.C. n. 7 del 21 ottobre 2010), ad esclusione delle Società di cui all'art. 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con L. 4 agosto 2006, n. 248 ss.mm.ii.

- le imprese, i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammessi a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero autorizzate dal Tribunale a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici di cui all'art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 e ss. mm. e ii. possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, nonché dall'art. 110 commi 3,4 e 5 del Codice, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Per la partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) si applica l'art. 47 del Codice la soglia minima richiesta per soddisfare i requisiti di capacità economica - finanziaria e di capacità tecnica - professionale, deve essere posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate per le quali il consorzio concorre salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo per i quali il consorzio può utilizzare i requisiti dei soggetti suoi consorziati.

È ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 del codice civile.

Come stabilito dalla A.N.A.C. con Determinazione n. 2 del 13.03.2013, la volontà di partecipare ricorrendo a contratti di coassicurazione dovrà essere indicata fin dal momento della presentazione dell'offerta; non sarà possibile modificare la composizione in corso di esecuzione del Contratto, salve le eccezioni ammesse dalla vigente disciplina.

È consentita la coassicurazione con copertura del 100% del rischio. La compagnia delegataria dovrà ritenere una quota maggiore rispetto alle altre singole coassicuratrici con il minimo del 40%, le mandanti una quota di rischio non inferiore al 20%.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'operatore economico in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici, se cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione Europea residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al soggetto di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione (secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza) in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente;

Le imprese aventi sede legale in Italia devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, all'esercizio in Italia nel ramo danni (per le imprese aventi sede legale in Italia);

Le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia che intendano partecipare:

- **in regime di libertà di stabilimento** devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, riferita al ramo danni per il tramite della propria sede secondaria in Italia.
- **in regime di libera prestazione di servizio** devono possedere autorizzazione IVASS, o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, riferita al ramo danni e di aver comunicato all'ufficio del Registro di Roma ed all'IVASS nomina del proprio rappresentante fiscale o l'autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

- a) iscrizione nel registro tenuto dalla CCIA oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

2. REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

- a) dichiarazione di aver effettuato, per ciascuno degli ultimi tre esercizi chiusi alla data di presentazione dell'offerta, una raccolta premi nei rami danni (esclusa RCA) pari ad almeno € 122.850.000,00.

Tali dati dovranno essere rilevabili dai bilanci approvati.

In caso di R.T.I /consorzi di imprese, il requisito dovrà essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento, fermo restando che le Imprese mandanti dovranno comunque attestare il possesso del requisito di raccolta premi in misura non inferiore ognuna del 20%.

In caso di partecipazione in coassicurazione il requisito dovrà essere soddisfatto da ciascuna Impresa facente parte del riparto di coassicurazione.

7.3. REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

- a) Dichiarazione di aver stipulato e svolto con buon esito nel triennio antecedente la data di pubblicazione della presente procedura, in favore di destinatari pubblici e/ o privati, **almeno un servizio assicurativo** relativi a rischi nel ramo danni (RC Auto esclusi), con un premio annuo, al lordo delle eventuali imposte governative, non inferiore ad € 1.000.000,00.

A titolo interpretativo, con riferimento alla dichiarazione relativa al presente punto, con le parole “servizi svolti” si intendono non solo i contratti eseguiti e completati, ma anche quelli in corso di esecuzione limitatamente alla sola parte eseguita e contabilizzata. In tal caso, il “buon esito” sarà riferito alla sola parte eseguita e contabilizzata.

Ai fini della quantificazione del numero dei servizi, si precisa che il contratto assicurativo pluriennale stipulato con ciascun ente/azienda verrà considerato una sola volta.

In caso di R.T.I /riparto di coassicurazione/Consorzio ordinario di imprese i requisiti dovranno essere posseduti dalla Società Mandataria o Delegataria, comunque dalla capogruppo.

I requisiti di capacità finanziaria e tecnica dovranno essere autocertificati dai concorrenti in sede di gara. La dichiarazione potrà essere resa utilizzando i modelli messi a disposizione dalla stazione appaltante (**2020Assicurazioni_ModREQFIN; 2020Assicurazioni_ModREQTECN**).

La comprova del requisito, laddove non è verificabile d'ufficio presso pubbliche amministrazioni, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante l'acquisizione di originale o copia conforme del certificato rilasciato dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

In caso di servizio prestato a favore di committenti privati, mediante l'acquisizione di originale o copia autentica del certificato rilasciato dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e

agricoltura o le altre tipologie di iscrizioni richieste di cui al **punto 7.1 lett. a)**, deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al **punto 7.2** deve essere soddisfatto secondo quanto stabilito nel precedente punto 7.2

Il requisito relativo alla capacità tecnica e professionale di cui al **punto 7.3** deve essere posseduto deve essere soddisfatto secondo quanto stabilito nel precedente punto 7.3

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura o le altre tipologie di iscrizioni richieste di cui al punto **7.1 lett. a)**, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria/tecnica e professionale di cui ai **punti 7.2 e 7.3**, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi).

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3 Comunicazioni, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

9. SUBAPPALTO:

Il subappalto è ammesso nelle forme e nei limiti di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% da calcolare sulla base di gara del periodo dell'appalto salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti con versamento presso la Tesoreria del Comitato Italiano Gas Via Larga, 2 Milano; in assegno circolare non trasferibile intestato al Comitato Italiano Gas da depositare presso la Tesoreria che rilascerà quietanza del versamento da allegare alla documentazione di gara; mediante bonifico intestato al Comitato Italiano Gas sull'IBAN: IT 57 N030 6909 6061 0000 0124 605

avendo cura di indicare come causale il codice CIG riferito al presente appalto e allegando alla documentazione di gara copia cartacea del bonifico effettuato;

- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, essere conforme allo schema tipo previsto dal D.M. Sviluppo Economico n. 31 del 19/1/2018;
- 4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; salvo che per le microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinaria costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese (art. 93, comma 8, del Codice);
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotta con documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

Nel caso in cui non sia prodotto il documento firmato digitalmente dal soggetto garante, il concorrente potrà allegare copia scansionata della fideiussione firmata di pugno dall'Assicuratore o Istituto Bancario e firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente stesso (o procuratore), nonché dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 74 DPR n. 445/2000, con la quale il sottoscrittore della fideiussione dichiara di essere in possesso dei poteri di impegnare il garante e copia del documento (procura ecc.) che attesti i poteri del sottoscrittore della fideiussione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano

costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Non richiesto.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Il pagamento del contributo non è previsto ai sensi dell'art. 65 del Decreto legge n. 34/2020 c.d Decreto rilancio 2020.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Gli operatori economici dovranno inviare, a pena di esclusione,

entro le ore 18.00 del giorno 21 Settembre 2020

all'indirizzo di posta elettronica certificata cig@pec.gpa-eprocurement.com, utilizzando l'indirizzo di posta elettronica certificata registrato sulla piattaforma GPA, tre distinte PEC contenenti:

1. la **BUSTA TELEMATICA A** contenente la **documentazione amministrativa**, riportando tassativamente nell'oggetto la dicitura **"CIGPA###0001 – Busta Telematica A – Documentazione Amministrativa"**
2. la **BUSTA TELEMATICA B** contenente l'**offerta tecnica**, riportando tassativamente nell'oggetto la dicitura **"CIGPA###0001 – Busta Telematica B- Offerta Tecnica"**
3. la **BUSTA TELEMATICA C** contenente l'**offerta economica**, riportando tassativamente nell'oggetto la dicitura **"CIGPA###0001 – Busta Telematica C – Offerta Economica"**

I file devono essere allegati singolarmente (uno ad uno) alla comunicazione PEC contenente la busta amministrativa, tecnica o economica.

Nel caso in cui il concorrente voglia allegare una cartella compressa, si precisa che l'unica modalità di compressione di cartelle di file accettate dalla piattaforma GPA è il **formato .zip** (non sono accettati formati .7z, .rar, ecc...).

In caso di presentazione della documentazione in formato compresso, la cartella contenente i file non dovrà essere firmata digitalmente né marcata temporalmente e non dovrà contenere al suo interno nessuna sotto-cartella.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione, all'indirizzo internet della stazione appaltante, oltre a quello eventualmente predisposto automaticamente dal sistema piattaforma GPA (<http://www.gestioneprocedureacquisto.com>).

Il dettaglio dell'offerta economica, da porre a corredo dell'offerta telematica prodotta da piattaforma GPA (<http://www.gestioneprocedureacquisto.com>), deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente e redatta preferibilmente sul "Modello Offerta Economica" predisposto e messo a disposizione all'indirizzo internet della stazione appaltante.

La documentazione dovrà essere **sottoscritta digitalmente**. In caso di sottoscrizione autografa, il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A – Documentazione Amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice **per 180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica

e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni e dell'omessa presentazione della domanda di partecipazione o della sua sottoscrizione;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di cinque giorni lavorativi perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio **a pena di esclusione**.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta telematica A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

In caso di inserimento nella Busta Telematica A - Documentazione Amministrativa di file ulteriori rispetto a quelli descritti nel presente paragrafo, gli stessi dovranno tassativamente contenere nella denominazione la dicitura "**DOCAMM**".

1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il concorrente produce la domanda di partecipazione (**file PDF tassativamente denominato “DOMPAR – Domanda di partecipazione”**), firmata digitalmente. La domanda di partecipazione firmata digitalmente è redatta in bollo, preferibilmente secondo la modulistica predisposta dalla stazione appaltante di cui al “Modello dichiarazioni” (vds successivo punto 15.3 – 15.3.1) che il concorrente è tenuto ad adattare/integrare in relazione alle proprie condizioni specifiche e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni sottoscritte con firma digitale.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (operatore economico singolo, consorzio, RTI, coassicurazione, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, coassicurazione, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 1 lett. c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è **sottoscritta digitalmente**:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o di coassicurazione o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a.se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b.se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c.se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 1 lett. c) del Codice, la domanda è **sottoscritta digitalmente** dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

1.1.a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;

a) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

2) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Autocertificazione (file PDF tassativamente denominato “DGUE – Documento di Gara Unico Europeo”) relativa all’insussistenza dei motivi di esclusione e al possesso dei requisiti di partecipazione – Documento di Gara Unico Europeo – (modello_DGUE) con la quale il legale rappresentante dichiara, **a pena di esclusione**:

A) l'insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

B) La dichiarazione è resa dal legale rappresentante, per quanto di sua conoscenza, anche con riferimento all'insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80, comma 1, comma 2 e comma 5 lett. c); c-bis); c-ter); l); del D.Lgs. n. 50/2016 riguardo i seguenti soggetti:

- il titolare e il/i direttore/i tecnico/i se si tratta di impresa individuale;

- i soci e il/i direttore/i tecnico/i se si tratta di società in nome collettivo;

- i soci accomandatari e il/i direttore/i tecnico/i se si tratta di società in accomandita semplice;

- se si tratta di altro tipo di società o consorzio, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione a cui sia conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza (inclusi i soggetti titolari di poteri sostitutivi e/o delegati – es. Vicepresidente), i soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo, il/i direttore/i tecnico/i, il socio unico persona fisica o il socio di maggioranza, persona fisica o giuridica, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro (Qualora due soci detengano quote o azioni del capitale sociale di uguale entità, per entrambi il legale rappresentante deve rendere, **a pena di esclusione**, per quanto a sua conoscenza, la relativa dichiarazione. Ove il socio di maggioranza della società concorrente fosse una persona giuridica, la dichiarazione dovrà riguardare i soggetti con poteri di rappresentanza, direzione, controllo, vigilanza e direttori tecnici);

- il/i procuratore/i generale/i;

- l’/gli institore/i;

Qualora il legale rappresentante non sia in grado di rendere le dichiarazioni di cui alla PRECEDENTE LETTERA B) anche nei confronti di tutti soggetti sopra elencati, le stesse dovranno essere rese direttamente dagli interessati mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

C) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato funzioni autoritative o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto (art. 53, comma 16ter, del D.Lgs. 165/2001).

Inoltre, l’autocertificazione sopra indicata (“modello_DGUE”), deve riportare ANCHE i dati relativi al concorrente (denominazione, partita IVA, contatti, PEC, e-mail, l’indicazione se si tratta di micro, piccola, media, grande impresa, ecc ...).

Poiché il modello DGUE non risulta, allo stato, essere stato aggiornato alle modifiche apportate all’art.80 del D. Lgs n. 50/2016 dal D. Lgs n. 56/2017, le dichiarazioni dovranno essere integrate con l’aggiunta delle dichiarazioni non presenti nel DGUE, in un file PDF tassativamente denominato “DICINT – Dichiarazione integrativa” (vds 15.3.1 “Modello Dichiarazioni”).

Le autocertificazioni, a pena di esclusione, devono essere firmate digitalmente.

In caso di R.T.I., coassicurazione o Consorzio (di qualunque tipologia, stabile, di cooperative, tra imprese artigiane, ecc.), le suddette dichiarazioni devono essere rese e sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dalla mandataria e dalle mandanti, da tutti i componenti la coassicurazione (delegataria e delegante) e dal Consorzio e dalle consorziate, cui si intende affidare l'esecuzione dell'appalto.

Con riferimento alle autocertificazioni relative all'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 c. 5 lett. c), c-bis) c-ter) del D. Lgs. n. 50/2016, si precisa che nelle dichiarazioni devono essere precisate, **a pena di esclusione**, tutte le condanne penali riportate (SPECIFICARE TUTTE LE TIPOLOGIE DI CONDANNE RIPORTATE E NON SOLO I REATI E LE CONTRAVVENZIONI INDICATE NELL'ART. 80 COMMA 1, DEL D. LGS. N. 50/2016) ivi comprese quelle per le quali i soggetti sopracitati abbiano beneficiato della non menzione (sentenze passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p.).

Il dichiarante non è tenuto ad indicare solo le condanne per reati depenalizzati o dichiarati estinti, né le condanne revocate né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione e per le quali sia intervenuto apposito provvedimento del giudice competente o le condanne ad una pena accessoria perpetua, quanto siano dichiarate estinte ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale; qualora una o più delle situazioni precedenti non siano state formalizzate con appositi provvedimenti oppure l'operatore economico non abbia certezza dell'intervenuta riabilitazione, dell'estinzione del reato o della revoca della condanna è necessario che lo stesso renda comunque la dichiarazione in ordine alla condanna a suo tempo intervenuta nell'ambito del modello DGUE o del Modello Dichiarazioni con riferimento ai cessati, per consentire alla stazione appaltante la compiuta valutazione della sua situazione.

3) DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

1) Dichiarazioni integrative ("Modello Dichiarazioni")

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, in un **file PDF tassativamente denominato "DICINT – Dichiarazione integrativa"**, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali

dichiara l'inesistenza di alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione e di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lettere c-bis, c-ter, c- quater), f-bis) e f-ter) del D. Lgs. n. 50/2016; La suddetta dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante per quanto di sua conoscenza, con riferimento a sé stesso e a tutti i soggetti indicati nell'art. 80, c. 3, del D. Lgs. n. 50/2016;

indica gli estremi del provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico o dell'IVASS di autorizzazione all'esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005;

accetta integralmente i contenuti del capitolato speciale;

si impegna ad eseguire la prestazione nei modi e nei termini stabiliti dal capitolato speciale;

dichiara di aver preso visione delle statistiche sinistri facenti parte della documentazione di gara.

dichiara di aver preso visione degli eventuali chiarimenti di gara pubblicati

dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;
- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;

accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

1. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
2. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
3. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
4. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

5. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni potranno essere rese in conformità al modello messo a disposizione dalla stazione appaltante (Modello Dichiarazioni), che dovrà essere sottoscritto digitalmente dagli operatori dichiaranti.

15.3.2. Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- il file relativo al PASSOE, firmato digitalmente e **tassativamente denominato “PASSOE – Codice PASSOE”**, di cui all’art. 2, comma 3, lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente, in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria;
- il file PDF relativo alla garanzia provvisoria, **tassativamente denominato “GARPRO – Garanzia provvisoria”**, con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8, del Codice;
- Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Codice: file PDF di copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7, del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione, **tassativamente denominato “CERISO – Certificazione ISO”**.

15.3.3. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte digitalmente secondo le modalità di cui al punto 15.3.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- mandato collettivo (**file PDF tassativamente denominato “MANCOL -Mandato collettivo”**) irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione (**file PDF tassativamente denominato “DOCAUT – Dichiarazione parti del servizio”**) in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE (**file PDF tassativamente denominato “ATTCOS – Atto costitutivo e statuto”**) con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- Dichiarazione (**file PDF tassativamente denominato “DOCAUT – Dichiarazione parti del servizio”**) in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione (**file PDF tassativamente denominato “DICINT – Dichiarazione integrativa RTI”**) attestante:
 - a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione (**file PDF tassativamente denominato “DOCAUT – Dichiarazione parti del servizio”**) in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete (**file PDF tassativamente denominato “DOCCON – Contratto di rete”**), redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione (**file PDF tassativamente denominato “DICINT – Dichiarazione integrativa imprese rete”**), sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione (**file PDF tassativamente denominato “DOCAUT – Dichiarazione parti del servizio”**) che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete (**file PDF tassativamente denominato “DOCCON – Contratto di rete”**), redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale, in seguito: CAD), recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;
- dichiarazione (**file PDF tassativamente denominato “DOCAUT – Dichiarazione parti del servizio”**) che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia del contratto di rete (**file PDF tassativamente denominato “DOCCON – Contratto di rete”**), redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;
- **in caso di RTI costituendo:** copia del contratto di rete (**file PDF tassativamente denominato “DOCCON – Contratto di rete”**), redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

Le dichiarazioni integrative di cui al presente paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "B" – OFFERTA TECNICA

La busta "B – Offerta tecnica" contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- **File in formato XLS dell'offerta tecnica, tassativamente denominato "OFFTEC – Offerta tecnica",** prodotto secondo il **modello** allegato al presente disciplinare. All'interno del modello dovranno essere compilate unicamente le celle di colore verde
- Scheda di offerta tecnica, in file formato PDF, **tassativamente denominato "OFFTEC – Offerta tecnica",** avente le caratteristiche sotto descritte.

L'offerta tecnica, **pena l'esclusione**, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Ove consentito, in caso di inserimento nella Busta Telematica B - Offerta Tecnica di file ulteriori rispetto a quelli descritti nel presente paragrafo, gli stessi dovranno tassativamente contenere nella denominazione la dicitura "**OFFTEC**".

Nel caso di concorrenti associati/coassicurazione l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al precedente punto 15.1.

Elementi variabili	Punteggio Massimo
Elemento "A" – Previsione eliminazione facoltà di recesso della Società dal contratto su base annuale disciplinata dall'Art. 2) "Effetto e durata dell'assicurazione" del Capitolato Speciale di gara.	Punti 12
Elemento "B" – Previsione eliminazione di un massimo risarcimento per annualità assicurativa di € 50.000.000,00 disciplinato dall'Art.3) "Massimali/Capitali/Limiti di indennizzo" Sezione A Responsabilità civile verso Terzi del Capitolato Speciale di gara.	Punti 10

<p>Elemento “C” – Previsione aumento massimale aggregato annuo per Utenze di cui al punto 3. della definizione v. disciplinato dall’Art. 3) “Massimali/Capitali/Limiti di Indennizzo” Sezione A punto A.1 del Capitolato Speciale di gara.</p>	<p>Punti 4</p>
<p>Elemento “D” – Previsione incremento Importo Somma Assicurata riconosciuta per la garanzia “Danni a immobili o porzione degli stessi” alla Sezione Incendio disciplinata dall’Art. 3) “Massimali/Capitali/Limiti di Indennizzo” Sezione B Incendio punto B.1 del Capitolato Speciale di gara.</p>	<p>Punti 5</p>
<p>Elemento “E” – Previsione incremento Importo Somma Assicurata riconosciuta per la garanzia “Danni a cose” alla Sezione Incendio disciplinata dall’Art. 3) “Massimali/Capitali/Limiti di indennizzo” Sezione B Incendio punto B.2 del Capitolato Speciale di gara.</p>	<p>Punti 4</p>
<p>Elemento “F” – Previsione incremento Somme Assicurate per il “Caso Morte” e per il “Caso Invalidità Permanente Totale” disciplinati dall’Art. 3) “Massimali/Capitali/Limiti di indennizzo” Sezione Infortuni punti C1 e C2 del Capitolato Speciale di gara.</p>	<p>Punti 5</p>
<p>Elemento “G” – Previsione aumento limite catastrofale annuo per Utenze di cui al punto 3. della definizione v. disciplinato dall’Art. 3) “Massimali/Capitali/Limiti di Indennizzo” Sezione C del Capitolato Speciale di gara.</p>	<p>Punti 4</p>
<p>Elemento “H” – Previsione incremento della Quota percentuale riconosciuta In favore della Contraente prevista dallo schema “Partecipazione agli Utili” alla Sezione Incendio nei termini disciplinati dall’Articolo 35 punto h. del Capitolato Speciale di gara.</p>	<p>Punti 12</p>
<p>Elemento “I” – Previsione incremento della Quota percentuale riconosciuta In favore della Contraente prevista dallo schema “Partecipazione agli Utili” alla Sezione Infortuni nei termini disciplinati dall’Articolo 50 punto h. del Capitolato Speciale di gara.</p>	<p>Punti 12</p>
<p>Elemento “L” – Previsione inserimento art. 19-bis Sezione RCT relativa all’attivazione garanzie Incendio e Infortuni per danneggiati vittime di azioni delittuose di un soggetto assicurato Sezione RCT.</p>	<p>Punti 12</p>

Elemento “A” – Accettazione dell’eliminazione della possibilità di recesso della Società dal contratto su base annuale.

Punteggio Fisso: Punti 12

Accettazione della variante: SI / NO

Riferimenti: Articolo 2) “Effetto e durata dell’assicurazione”

Saranno attribuiti 12 punti all’ Offerta Tecnica che accetta l’eliminazione della previsione della facoltà della

Società di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale, mantenendo tale facoltà in capo alla sola Contraente.

Elemento “B” – Accettazione dell’eliminazione della previsione di un massimo risarcimento per annualità assicurativa di € 50.000.000,00.

Punteggio Fisso: Punti 10

Accettazione della variante: SI / NO

Riferimenti: Articolo 3) “Massimali/Capitali/Limiti di indennizzo” Sezione A Responsabilità civile verso Terzi

Saranno attribuiti 10 punti all’offerta che accetta l’eliminazione della previsione di un limite di massimo risarcimento per annualità assicurativa di euro 50.000.000,00 lasciando quindi la sola previsione di un limite di massimo risarcimento di € 11.000.000,00 per sinistro.

Elemento “C” – Importo massimale aggregato annuo per Utenze di cui al punto 3. della definizione v. disciplinato dall’Art. 3) “Massimali/Capitali/Limiti di Indennizzo” Sezione A del Capitolato Speciale di gara.

Punteggio Massimo: Punti 4.

Valore minimo a base d’asta: euro 11.000.000,00 (euro undicimilioni/00).

Valore massimo di offerta: euro 15.000.000,00 (euro quindicimilioni/00).

Riferimenti: Articolo 3) “Massimali/Capitali/Limiti di indennizzo” Sezione A RCT punto A.1.

Sarà ritenuta Offerta Tecnica più conveniente, l’offerta che prevede la quantificazione più elevata del massimale aggregato annuo, da riconoscere nei casi di RC (nei termini disciplinati all’Articolo 3 della Sezione “RCT” Sezione A “RCT” punto A.1 del Capitolato Speciale di gara).

All’Offerta Tecnica più conveniente verrà attribuito il punteggio massimo pari a punti 4.

Agli altri concorrenti verrà attribuito il punteggio calcolato con l’uso della formula matematica di seguito esemplificata:

$$PCi = 4 \times \frac{OCi}{OCMAX}$$

dove:

PCi = punteggio attribuito al concorrente i-esimo di una offerta **OCi** inferiore al valore massimo offerto **OCMAX** in riferimento all’Elemento “C” dell’Offerta Tecnica.

OCi = Offerta Tecnica relativa all’Elemento “C” proposta dal Concorrente i – esimo che risulti inferiore all’Offerta Tecnica massima **OCMAX** riscontrata tra tutte le offerte ricevute per questo Elemento e ritenute valide a termini di gara.

OCMAX = Offerta Tecnica relativa all’Elemento “C” massima tra tutte le offerte ricevute per questo Elemento e ritenute valide a termini di gara, alla quale è stato attribuito il punteggio massimo.

Elemento “D” – Importo Somma Assicurata riconosciuta per la garanzia “Danni a immobili o porzione degli stessi” alla Sezione “Incendio”.

Punteggio Massimo: Punti 5.

Valore minimo a base d'asta: euro 210.000,00 (euro duecentodiecimila/00 per sinistro).

Valore massimo di offerta: euro 500.000,00 (euro cinquecentomila/00 per sinistro).

Riferimenti: Articolo 3) "Massimali/Capitali/Limiti di indennizzo" Sezione B Incendio punto B.1.

Sarà ritenuta Offerta Tecnica più conveniente, l'offerta che prevede la quantificazione più elevata della Somma Assicurata, da riconoscere nei casi di Incendio (nei termini disciplinati all'Articolo 3 della Sezione "Incendio" Sezione B "Incendio" punto B.1 del Capitolato Speciale di gara).

All'Offerta Tecnica più conveniente verrà attribuito il punteggio massimo pari a punti 5.

Agli altri concorrenti verrà attribuito il punteggio calcolato con l'uso della formula matematica di seguito esemplificata:

$$PCi = 5 \times \frac{OCi}{OCMAX}$$

dove:

PCi = punteggio attribuito al concorrente i-esimo di una offerta **OCi** inferiore al valore massimo offerto **OCMAX** in riferimento all'Elemento "C" dell'Offerta Tecnica.

OCi = Offerta Tecnica relativa all'Elemento "C" proposta dal Concorrente i - esimo che risulti inferiore all'Offerta Tecnica massima **OCMAX** riscontrata tra tutte le offerte ricevute per questo Elemento e ritenute valide a termini di gara.

OCMAX = Offerta Tecnica relativa all'Elemento "C" massima tra tutte le offerte ricevute per questo Elemento e ritenute valide a termini di gara, alla quale è stato attribuito il punteggio massimo.

Elemento "E" – Importo Somma Assicurata riconosciuta per la garanzia "Danni a cose" alla Sezione "Incendio".

Punteggio Massimo: Punti 4.

Valore minimo a base d'asta: euro 80.000,00 (euro ottantamila/00 per sinistro).

Valore massimo di offerta: euro 150.000,00 (euro centocinquantamila/00 per sinistro).

Riferimenti: Articolo 3) "Massimali/Capitali/Limiti di indennizzo" Sezione B Incendio punto B.2.

Sarà ritenuta Offerta Tecnica più conveniente, l'offerta che prevede la quantificazione più elevata della Somma Assicurata, da riconoscere nei casi di Incendio (nei termini disciplinati all'Art. 3 della Sezione "Incendio" Sezione B "Incendio" punto B.2 del Capitolato Speciale di gara).

All'Offerta Tecnica più conveniente verrà attribuito il punteggio massimo pari a punti 4.

Agli altri concorrenti verrà attribuito il punteggio calcolato con l'uso della formula matematica di seguito esemplificata:

$$PEi = 4 \times \frac{OEi}{OEMAX}$$

dove:

PEi = punteggio attribuito al concorrente i-esimo di una offerta **OEi** inferiore al valore massimo offerto

OEMAX in riferimento all'Elemento "E" dell'Offerta Tecnica.

OEi = Offerta Tecnica relativa all'Elemento "E" proposta dal Concorrente i – esimo che risulti inferiore all'Offerta Tecnica massima **OEMAX** riscontrata tra tutte le offerte ricevute per questo Elemento e ritenute valide a termini di gara.

OEMAX = Offerta Tecnica relativa all'Elemento "E" massima tra tutte le offerte ricevute per questo Elemento e ritenute valide a termini di gara, alla quale è stato attribuito il punteggio massimo.

Elemento "F" – Somme Assicurate per il "Caso Morte" e il "Caso Invalidità Permanente Totale".

Punteggio: Punti 5

Riferimenti: Articolo 3) "Massimali/Capitali/Limiti di indennizzo" Sezione C Infortuni punti C1 e C2.

Sarà ritenuta Offerta Tecnica più conveniente, l'offerta che prevede la quantificazione più elevata della Somma assicurata, da riconoscere per il "Caso Morte" e per il "Caso Invalidità Permanente Totale" (nei termini disciplinati all' Art. 3 della Sezione C "Infortuni" ai punti C1 e C2 del Capitolato Speciale di gara). Si precisa che l'importo offerto dovrà essere uguale per le garanzie per il "Caso Morte" e per il "Caso di Invalidità Permanente Totale".

All'Offerta Tecnica più conveniente verrà attribuito il punteggio massimo pari a punti 5.

Agli altri concorrenti verrà attribuito il punteggio calcolato con l'uso della formula matematica di seguito esemplificata:

$$PFi = 5 \times \frac{OFi}{OFMAX}$$

dove:

PEi = punteggio attribuito al concorrente di una offerta **OFi** inferiore al valore massimo offerto **OEMAX** in riferimento all'Elemento "E" dell'Offerta Tecnica.

OFi = Offerta Tecnica relativa all'Elemento "E" proposta dal Concorrente i – esimo che risulti inferiore all'Offerta Tecnica massima **OFMAX** riscontrata tra tutte le offerte ricevute per questo Elemento e ritenute valide a termini di gara.

OFMAX = Offerta Tecnica relativa all'Elemento "F" massima tra tutte le offerte ricevute per questo Elemento e ritenute valide a termini di gara, alla quale è stato attribuito il punteggio massimo.

Elemento "G"– Importo limite catastrofale annuo per Utenze di cui al punto 3. della definizione v. disciplinato dall'Art. 3) "Massimali/Capitali/Limiti di Indennizzo" Sezione C del Capitolato Speciale di gara.

Punteggio Massimo: Punti 4.

Valore minimo a base d'asta: euro 10.000.000,00 (euro undicimilioni/00).

Valore massimo di offerta: euro 15.000.000,00 (euro quindici milioni/00).

Riferimenti: Articolo 3) "Massimali/Capitali/Limiti di indennizzo" Sezione C Infortuni

Sarà ritenuta Offerta Tecnica più conveniente, l'offerta che prevede la quantificazione più elevata del massimale aggregato annuo, da riconoscere nei casi di Infortuni (nei termini disciplinati all'Articolo 3 della Sezione "Infortuni" Sezione C "Infortuni" del Capitolato Speciale di gara).

All'Offerta Tecnica più conveniente verrà attribuito il punteggio massimo pari a punti 4.

Agli altri concorrenti verrà attribuito il punteggio calcolato con l'uso della formula matematica di seguito esemplificata:

$$PCi = 4 \times \frac{OGi}{OGMAX}$$

dove:

PGi = punteggio attribuito al concorrente i-esimo di una offerta **OGi** inferiore al valore massimo offerto **OGMAX** in riferimento all'Elemento "G" dell'Offerta Tecnica.

OGi = Offerta Tecnica relativa all'Elemento "G" proposta dal Concorrente i – esimo che risulti inferiore all'Offerta Tecnica massima **OGMAX** riscontrata tra tutte le offerte ricevute per questo Elemento e ritenute valide a termini di gara.

OGMAX = Offerta Tecnica relativa all'Elemento "G" massima tra tutte le offerte ricevute per questo Elemento e ritenute valide a termini di gara, alla quale è stato attribuito il punteggio massimo.

Elemento "H" – Quota percentuale riconosciuta in favore della Contraente prevista dallo schema "Partecipazione agli Utili" alla Sezione "Incendio".

Punteggio Massimo: Punti 12

Valore minimo a base d'asta: 75% (settantacinque per cento).

Valore massimo di offerta: 100% (cento per cento).

Riferimenti: Articolo 35 punto h. della Sezione *Incendio* del Capitolato Speciale di gara.

All'Offerta Tecnica più conveniente verrà attribuito il punteggio massimo pari a punti 12.

Agli altri concorrenti verrà attribuito il punteggio calcolato con l'uso della formula matematica di seguito esemplificata:

$$PHi = 12 \times \frac{OGi}{OGMAX}$$

dove:

PHi = punteggio attribuito al concorrente i-esimo di una offerta **OGi** inferiore al valore massimo offerto **OGMAX** in riferimento all'Elemento "H" dell'Offerta Tecnica.

OGi = Offerta Tecnica relativa all'Elemento "H" proposta dal Concorrente i – esimo che risulti inferiore all'Offerta Tecnica massima **OGMAX** riscontrata tra tutte le offerte ricevute per questo Elemento e ritenute valide a termini di gara.

OGMAX = Offerta Tecnica relativa all'Elemento "H" massima tra tutte le offerte ricevute per questo Elemento e ritenute valide a termini di gara, alla quale è stato attribuito il punteggio massimo.

Elemento "I" – Quota percentuale riconosciuta in favore della Contraente prevista dallo schema "Partecipazione agli Utili" alla Sezione "Infortuni".

Punteggio Massimo: Punti 12

Valore minimo: 75% (settantacinque per cento).

Valore massimo di offerta: 100% (cento per cento).

Riferimenti: Articolo 50 punto h. della Sezione *Infortuni* del Capitolato Speciale di gara.

All'Offerta Tecnica più conveniente verrà attribuito il punteggio massimo pari a punti 12.

Agli altri concorrenti verrà attribuito il punteggio calcolato con l'uso della formula matematica di seguito esemplificata:

$$P_{ii} = 12 \times \frac{O_{ii}}{O_{IMAX}}$$

dove:

P_{ii} = punteggio attribuito al concorrente i-esimo di una offerta **O_{ii}** inferiore al valore massimo offerto **O_{GMAX}** in riferimento all'Elemento "I" dell'Offerta Tecnica.

O_{ii} = Offerta Tecnica relativa all'Elemento "I" proposta dal Concorrente i-esimo che risulti inferiore all'Offerta Tecnica massima **O_{IMAX}** riscontrata tra tutte le offerte ricevute per questo Elemento e ritenute valide a termini di gara.

O_{IMAX} = Offerta Tecnica relativa all'Elemento "I" massima tra tutte le offerte ricevute per questo Elemento e ritenute valide a termini di gara, alla quale è stato attribuito il punteggio massimo.

Elemento "L" – Accettazione dell'inserimento del seguente nuovo Articolo 19-bis nella Sezione A - RCT:

"Si precisa che, nel solo caso di fatti dannosi commessi con dolo da un Assicurato della Sezione RCT tutti i danneggiati, con la sola esclusione dell'Assicurato responsabile, saranno considerati assicurati nell'ambito della Sezione Infortuni e nella Sezione Incendio per le Somme assicurate sotto indicate, ferme le restanti condizioni di Polizza.

Sezione B Incendio:

B1. € 100.000 (euro centomila) per ogni sinistro per danni a immobili o porzioni degli stessi

B2. € 25.000 (euro venticinquemila) per ogni sinistro per danni a cose

B3. € 15.000,00 (euro venticinquemila) per maggiori costi di alloggio sostitutivo per ogni sinistro per ogni alloggio resosi inagibile a causa del sinistro, ex Articolo 33.

Si deve intendere operante, in relazione a tale fattispecie, un'esposizione massima in aggregato annuo di € 1.000.000,00. In caso di supero dell'esposizione massima aggregata annua l'indennizzo sarà erogato con ripartizioni pro-quota.

Sezione C Infortuni:

C1. € 110.000,00 (euro centodiecimila) per il caso di Morte.

C2. € 110.000,00 (euro centodiecimila) per il caso di Invalidità Permanente Totale

Si deve intendere operante, in relazione a tale fattispecie, un'esposizione massima in aggregato annuo di € 1.000.000,00. In caso di supero dell'esposizione massima aggregata annua l'indennizzo sarà erogato con ripartizioni pro-quota.

Resta inteso che, anche in relazione alla fattispecie dolosa descritta:

- in relazione ai soggetti assicurati indicati all'Art. 36 "Oggetto dell'Assicurazione" della Sezione Infortuni, ferma restando l'esclusione per l'Assicurato responsabile di azione dolosa, restano validi i capitali assicurati indicati all'Articolo 3.

- in relazione ai soggetti assicurati nella Sezione Incendio art. 23 "Oggetto dell'Assicurazione" ossia i soggetti indicati all'art. 17 restano validi i capitali assicurati indicati all'Articolo 3, ferma restando l'esclusione per l'assicurato responsabile di azione dolosa."

Punteggio Fisso: Punti 12

Accettazione della variante: SI / NO

Riferimenti: Proponendo Art. 19-bis nella Sezione A – RCT del Capitolato Speciale di Gara

Saranno attribuiti 12 punti alle Offerte Tecniche che accettano l'inserimento dell'Art. 19-bis nel Capitolato Speciale di gara.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "C" – OFFERTA ECONOMICA

La busta "C – Offerta economica" contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- **File in formato XLS dell'offerta economica, tassativamente denominato "OFFECO – Offerta economica"**, prodotto secondo il **modello** allegato al presente disciplinare. All'interno del modello dovranno essere compilate unicamente le celle di colore verde.
- **Scheda di offerta economica, in formato PDF tassativamente denominato "OFFECO – Offerta economica"**, utilizzando il **Modello C** allegato al presente disciplinare;

Il ribasso unico percentuale riportato all'interno del file PDF dell'offerta economica dovrà corrispondere a quello riportato all'interno del file XLS dell'offerta economica. In caso di discordanza, il sistema prenderà in considerazione quest'ultimo.

Ove consentito, in caso di inserimento nella Busta Telematica C - Offerta Economica di file ulteriori rispetto a quelli descritti nel presente paragrafo, gli stessi dovranno tassativamente contenere nella denominazione la dicitura "**OFFECO**".

Premesso che l'importo del premio complessivo posto a base d'asta è rapportato ad un costo - comprensivo di imposte - pari ad € 0,65 per utente per anno a valere per le tre Sezioni di polizza, ed assunta l'imputazione per ognuna delle Sezioni di polizza, nei seguenti termini:

Sezione Responsabilità Civile verso Terzi	€ 0,33
Sezione Incendio	€ 0,12
Sezione Infortuni	€ 0,20
Premio unitario annuo complessivo	€ 0,65

- a) è stabilito che le percentuali di ribasso da applicare ai parametri suindicati e determinanti il premio unitario annuo complessivo di offerta, non potranno eccedere la misura del 20% con riferimento a ogni singola Sezione (i.e. l'unico modo per offrire un ribasso del 20% del Premio unitario annuo complessivo è di ribassare del 20% ciascuno dei tre premi unitari relativi alle tre Sezioni di polizza posti a base d'asta).

In particolare, le percentuali di ribasso potranno essere applicate separatamente:

-al premio unitario annuo posto a base d'asta di una sola Sezione, di più Sezioni, o di tutte le tre Sezioni di polizza;

-in misura uniforme alla/e Sezione/i individuate per il ribasso, oppure in misura differenziata.

- b) per l'attribuzione del punteggio sarà quindi determinante il risultante premio unitario annuo complessivo per utente finale, ovvero:

$$\text{PUC} = (0,33 - \text{ribasso Sez. RCT}) + (0,12 - \text{ribasso Sez. Incendio}) + (0,20 - \text{ribasso Sez. Infortuni}) = 0, \dots$$

Sarà ritenuta Offerta Economica più conveniente, l'offerta recante la quantificazione più bassa del premio unitario complessivo (**PUC**) di cui al precedente comma b).

Tutti i premi dovranno essere espressi con un numero massimo di cifre decimali dopo la virgola pari a 4 (quattro); in caso di espressione degli importi con un numero di decimali superiore a tale limite, saranno considerate esclusivamente le prime 4 (quattro) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento.

A pena di esclusione l'offerta economica deve contenere anche l'indicazione:

- del costo della manodopera;
- del costo della sicurezza interna aziendale.

L'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente, **pena l'esclusione**, dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente ed inserita, **pena l'esclusione**, nella busta telematica contenente l'offerta economica e non nella busta telematica contenente la documentazione amministrativa e neppure nella busta telematica contenente l'offerta tecnica.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al precedente punto 15.1.

Sono inammissibili le offerte economiche al rialzo, le offerte prive di sottoscrizione, le offerte plurime, alternative, condizionate e con riserve.

Non sono ammesse le offerte trasmesse per telegramma, telefono, fax, posta elettronica, ovvero espresse in modo indeterminato.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	MAX 80 PUNTI
Offerta economica	MAX 20 PUNTI
TOTALE	100 PUNTI

METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata sommando il punteggio tecnico ottenuto con il punteggio economico ottenuto.

Offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica sarà la sommatoria dei punteggi attribuiti fino ad un massimo di **80 punti**, all'operatore economico in relazione a quanto indicato nella Scheda di offerta tecnica allegata nei termini di cui al precedente Art. 16.

Offerta Economica

All'Offerta Economica più conveniente verrà attribuito il punteggio massimo pari a punti 20.

Agli altri concorrenti verrà attribuito il punteggio calcolato con l'uso della formula matematica di seguito esemplificata:

$$PE_i = 20 \times \frac{OE_{\min}}{OE_i}$$

Dove:

PE_i = punteggio attribuito al concorrente i -esimo di una offerta OE_i superiore al valore minimo offerto OE_{\min} in riferimento all'Offerta Economica.

OE_i = Offerta Economica proposta dal Concorrente i -esimo che risulti superiore all'Offerta Economica minima OE_{\min} riscontrata tra tutte le offerte ricevute per l'Offerta Economica e ritenute valide a termini di gara.

OE_{\min} = Offerta Economica minima tra tutte le offerte ricevute e ritenute valide a termini di gara, alla quale è stato attribuito il punteggio massimo.

Non sono ammesse offerte economiche pari e/o in aumento rispetto al premio indicato quale base di gara.

Aggiudicazione

L'aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che otterrà il punteggio complessivo più elevato.

I punteggi assegnati in sede di valutazione dell'offerta tecnica ed economica saranno considerati alla seconda cifra decimale, con arrotondamento di questa all'unità superiore se la terza cifra decimale è pari o superiore a 5.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica telematica sarà effettuata mediante la piattaforma GPA e avrà luogo **il giorno 22 Settembre 2020 alle ore 10,00** presso il Comitato Italiano Gas, Via Larga, 2, 20122 Milano e vi potranno partecipare persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta telematica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti mediante la piattaforma GPA ed a mezzo pubblicazione sul sito Internet almeno due giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute telematiche saranno comunicate ai concorrenti con analoghe modalità.

Il seggio di gara istituito ad hoc procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo invio della documentazione da parte dei concorrenti e a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La segretezza delle offerte è garantita dalle modalità telematiche di conservazione delle stesse attraverso la piattaforma GPA.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione Giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce eventuale ausilio al R.U.P. nella valutazione della congruità delle offerte (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, la composizione della Commissione Giudicatrice e i *curricula* dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica telematica, procederà mediante la piattaforma GPA all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la Commissione Giudicatrice procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica telematica, la Commissione Giudicatrice darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione Giudicatrice procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e procederà a dare lettura dei valori offerti e all'assegnazione del punteggio sulla base della formula matematica sopra riportata.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al successivo punto 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione giudicatrice, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al R.U.P., che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione Giudicatrice provvede a comunicare, tempestivamente al R.U.P. sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il R.U.P., avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione Giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il R.U.P. richiede mediante piattaforma GPA al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Saranno prese in considerazione fra le altre, le giustificazioni fondate sull'economicità del procedimento e delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente.

Le giustificazioni e i relativi documenti a corredo (fatture, preventivi etc.) dovranno essere presentate preferibilmente in formato non modificabile, tipo PDF o altro formato non modificabile compatibile con gli applicativi di uso comune.

Qualora tutte le offerte anomale venissero escluse dopo la verifica perché non ritenute congrue in ordine alla remuneratività dell'appalto, l'aggiudicazione dell'appalto avverrà a favore dell'operatore economico che avrà presentato la prima offerta non anomala.

Il R.U.P., con l'eventuale supporto della Commissione giudicatrice, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il R.U.P. esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL' APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione giudicatrice – o il R.U.P., qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formula la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto con separato atto amministrativo.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC e all'escussione della cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 93 c. 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

L'aggiudicazione è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di

lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in assenza di informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Verrà applicato l'art. 32, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016.

La compagnia aggiudicataria si impegna a garantire l'efficacia delle coperture assicurative dalle ore 24.00 della data di decorrenza indicata nel Capitolato Speciale di gara, anche nelle more della verifica dei requisiti di carattere generale, propedeutica all'efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

L'esecuzione d'urgenza del servizio - in ragione della peculiarità del servizio posto a tutela dei cittadini è disciplinata dall'art. 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016. In tal caso, l'aggiudicatario dovrà senz'altro ritenersi obbligato, non appena richiesto, a dare esecuzione al servizio nei modi previsti dal presente disciplinare di gara, dal capitolato di polizza di ciascun servizio assicurativo, dall'offerta e dal provvedimento di aggiudicazione.

La polizza avrà a tutti gli effetti valore di contratto tra le parti e la relativa emissione e sottoscrizione (in modalità digitale/elettronica) potranno avvenire successivamente alla data di decorrenza del servizio, che deve intendersi quella prevista nel presente disciplinare di gara e nel relativo capitolato tecnico.

All'atto dell'avvio della prestazione, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

L'aggiudicatario è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Milano, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

L'organismo responsabile della procedura di ricorso relativa alla gara è il TAR Lombardia.

25. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Per l'effettuazione della presente procedura e per la stipulazione, gestione ed esecuzione dei contratti assicurativi la Stazione Appaltante si avvale della Società Aon S.p.A. (con sede legale in Milano, Via Calindri, 6); ufficio di Milano, Via Calindri, 6 CAP 20143, broker incaricato ai sensi del Registro Unico degli Intermediari (RUI) di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii..

Le provvigioni riconosciute al broker sono pari al 6% sul premio imponibile.

Eventuali informazioni se relative al Capitolato e alle Statistiche Sinistri possono essere richieste alla Società Aon S.p.A.:

Dr.ssa Stefania Mitta Lindo, tel. 02.45434.720
e-mail: stefania.mitta.lindo@aon.it

La Stazione Appaltante si riserva, altresì, di applicare le procedure di affidamento previste dall'art. 110 del Codice. Pertanto, potrà esercitare la facoltà di contattare il secondo classificato e, ove necessario, di contattare nello stesso modo e nel rispetto dell'ordine di graduatoria i successivi classificati. In tale situazione, l'Affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario Aggiudicatario in sede di offerta.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, e secondo le modalità di cui al REG. UE N. 679/2016.

28. STATISTICHE SINISTRI

Al presente Disciplinare si allega la Statistica Nazionale Sinistri elaborata dal CIG su mandato di ARERA e aggiornata al 31/12/2019 e la Statistica dei sinistri che hanno interessato le polizze stipulate da CIG e per i quali è stata presentata conseguente denuncia. Tali dati sono stati elaborati dalle Compagnie assicuratrici che hanno nel tempo gestito i contratti assicurativi e sono aggiornati alla data del 30.06.2020.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste ad Aon S.p.A. ai riferimenti di cui all'Articolo 25 del presente Disciplinare di gara.

28. INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI REGISTRAZIONE, DI ABILITAZIONE E DI INVIO DELLE OFFERTE

Per assistenza tecnica in fase di registrazione alla piattaforma GPA, di abilitazione alla procedura e di invio delle offerte:

- tramite PEC all'indirizzo gpa@pec.it
- telefonicamente al numero 0461 1637569, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle 17.00 (esclusi i festivi).

DATA

.....